COMUNE di PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 DEL 05-11-2026

OGGETTO: **RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 08/05/2026 RECANTE AD OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DAI SIG.RI GUERINI CON RICORSO DEL 14/12/2023 PER L'ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA".**

L'anno **duemilaventisei** addì **cinque** del mese di **novembre** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Faustinelli Ivan	**Sindaco**	**P**
Pedretti Aurelio	**Vice Sindaco**	**P**
Moreschi Ferdinando	**Assessore**	**P**

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Fabio Gregorini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Ivan Faustinelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 43 adottata in data 08/05/2026, avente ad oggetto *"Autorizzazione alla costituzione nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. della Lombardia – Sezione di Brescia dai sig.ri Guerini con ricorso del 14/12/2023 per l'annullamento di provvedimenti in materia edilizia"*;

Rilevato che:

- dal testo motivazionale e dal dispositivo della citata deliberazione n. 43/2026 emerge chiaramente che l'atto intendeva autorizzare la costituzione dell'Amministrazione comunale nel giudizio di appello promosso dai sig.ri Guerini, Patti e Pollastri avanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 444/2026;
- nell'intestazione/oggetto dell'atto deliberativo e in alcune premesse è stato per un mero errore materiale indicato *"giudizio instaurato innanzi al T.A.R. della Lombardia – Sezione di Brescia"* anziché *"giudizio di appello instaurato innanzi al Consiglio di Stato"*;

Considerato che occorre procedere alla rettifica formale del suddetto errore materiale presente nell'oggetto e nelle premesse della deliberazione n. 43 dell'08/05/2026, confermando in ogni sua parte la volontà espressa dalla Giunta Comunale e l'efficacia degli atti gestionali conseguenti;

Ritenuto pertanto di dover emendare l'oggetto e i riferimenti formali contenuti nella D.G.C. n. 43/2026 specificando la corretta autorità giudiziaria adita (Consiglio di Stato);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di rettificare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'errore materiale contenuto nell'oggetto e nel testo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 08/05/2026, precisando che l'oggetto corretto della deliberazione è il seguente:

   "AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO INSTAURATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DAI SIG.RI GUERINI, PATTI E POLLASTRI PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA N. 444/2026".

2. **di confermare** integralmente in ogni altra sua parte la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 dell'08/05/2026, ivi compresi il conferimento dell'incarico legale e le relative autorizzazioni.
3. **di dare atto** che la presente rettifica non altera la sostanza né la decorrenza degli effetti della deliberazione originaria.
4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento allo Studio Legale incaricato ed ai Responsabili dei Servizi interessati per gli adempimenti di competenza.
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

6. **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco	IL Segretario Comunale
Ivan Faustinelli	Fabio Gregorini

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.